

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2338

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNIELLO, GAVA, LOBIANCO, PISICCHIO, AMBROSINO,  
CARUSO IGNAZIO, MEZZOGIORNO, BARBA DAVIDE,  
PATRIARCA, FEDERICO, BOVA, IOZZELLI**

*Presentata il 21 luglio 1978*

**Modifiche al trattamento pensionistico erogato dal Fondo  
speciale di previdenza degli addetti alle abolite imposte  
di consumo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La precedente proposta di legge relativa al fondo speciale di previdenza degli addetti alle ex imposte di consumo (n. 2468 del 6 novembre 1973 accolta parzialmente dal Parlamento e divenuta poi legge 1° luglio 1975, n. 296) venne formulata nel precipuo intento di attuare un aggiornamento della normativa vigente nel fondo stesso.

Nella sostanza vennero allora proposte alcune norme, quasi tutte di carattere correttivo, per estendere ai pensionati delle ex imposte di consumo quanto già da tempo era stato conseguito nel settore dell'assicurazione generale obbligatoria.

Come spesso avviene in simile materia, alcune istanze furono accolte (fra queste le quote di maggiorazione per i familiari a carico inesistenti per questa categoria fino all'agosto 1975), altre, pur fondate e pienamente legittime (come la misura delle pensioni minime e il trattamento di

reversibilità equiparati a quelli vigenti nell'obbligatoria), furono invece accantonate.

Nonostante ciò rimane tuttavia vero, come riconosciuto dalla categoria e dai sindacati che la legge 1° luglio 1975, n. 296, costituì, nel suo insieme, un apprezzabile passo avanti nel trattamento pensionistico di questo fondo. Ma è vero altresì che il parziale accoglimento delle istanze allora avanzate, come pure la sentita e diffusa esigenza di pervenire ad ulteriori aggiornamenti volti ad eliminare sperequazioni ed incongruenze, hanno creato nella categoria e nei sindacati che la rappresentano i presupposti per chiedere che il Parlamento torni a riesaminare e risolvere almeno alcune delle più importanti questioni rimaste insolute.

Era a questo punto indispensabile e doveroso, prima ancora di formulare qualsiasi proposta, valutare in ogni suo aspetto, tecnico, politico ed economico, il

problema postoci dalle organizzazioni sindacali per essere in grado di valutare anzitutto il contenuto e la portata delle istanze categoriali; in secondo luogo la rispondenza di esse alla linea di politica generale sulla quale deve muoversi ed articolarsi ogni iniziativa legislativa su tale delicata materia.

Lo studio svolto sulla scorta di specifici dati statistico-attuariali e normativi del fondo, senza trascurare una attenta comparazione legislativa, sia con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, che dei vari fondi sostitutivi ed integrativi di essa, hanno messo in grado i firmatari della presente proposta di legge di verificare come l'impostazione data al problema dai sindacati si armonizzi e quindi risponda alle cennate esigenze di ordine generale, motivo per cui i proponenti sono in grado di affermare che il Parlamento, qualunque possa essere la decisione che intenderà assumere, si trova di fronte a richieste, dato ancora la natura ricettizia della maggior parte di esse, non più oltre eludibili se si vuole veramente avviare quel processo di armonizzazione del vigente sistema pensionistico di cui viene univocamente riconosciuta la necessità.

La presente proposta di legge non poteva inoltre trascurare l'aspetto rivalutativo delle pensioni per due fondamentali ragioni: perché le richieste contenute nella precedente proposta, per quanto formulate con rigorosi criteri statistici e non con valutazioni empiriche ed approssimative, subirono, in sede di approvazione in legge, emendamenti fortemente riduttivi; perché la ricerca di eliminare o quantomeno attutire le ancora troppo forti differenze di trattamento fra pensionati vecchi e nuovi cessati dal servizio con eguale grado e con pari anzianità assicurativa, risponde non solo ad esigenze di giustizia sociale e a necessità di vita dei singoli pensionati ma rientra nelle finalità di un sistema previdenziale di un paese che voglia collocarsi fra quelli civilmente più progrediti.

Lo studio effettuato in sede tecnica ha posto infine in evidenza alcuni aspetti di-

storsivi della perequazione automatica la cui rilevanza non poteva essere trascurata nell'affrontare appunto — ed anche questa volta su basi rigorosamente statistiche ed attuariali — il problema della rivalutazione.

Una più completa esposizione dei criteri seguiti a tale riguardo è contenuta nella illustrazione dei singoli articoli.

Nel concludere questa prima parte della relazione si precisa che dai rilievi e calcoli effettuati in sede statistico-attuariale, risulta che il fabbisogno finanziario per l'accoglimento delle richieste contenute nella proposta, ammonta complessivamente a 4 miliardi e 785 milioni così ripartiti: per le nuove misure delle pensioni di reversibilità di cui all'articolo 2, lire 1.100 milioni; per elevare i minimi di pensione — articolo 1 — lire 32 milioni; per la rivalutazione indicata all'articolo 3, lire 3.645 milioni; per le ricostituzioni previste dall'articolo 4, lire 8 milioni.

#### *Relazione illustrativa dei vari articoli.*

*Articolo 1.* — La richiesta di modifica contenuta in questo articolo riguarda unicamente la misura delle pensioni minime che, dopo la perequazione automatica del gennaio 1978 sono passate da 76.750 a 98.850 contro le 102.500 della assicurazione obbligatoria, con una differenza in meno di 3.700 lire mensili destinata però a crescere gradualmente con le successive perequazioni automatiche annuali.

Come è evidente non si tratta tanto di un adeguamento per migliorare le condizioni economiche di questi pensionati, quanto piuttosto di riconoscere loro una condizione di parità con quelli dell'assicurazione obbligatoria e dei fondi sostitutivi che hanno pari trattamento minimo.

Il problema è limitato, tra l'altro, a 664 pensioni (il dato si riferisce al dicembre 1976) di cui 625 a superstiti, liquidate per la prima volta in epoca anteriore al 1950 e il cui importo, per quanto rivalutato nel tempo, è stato ora superato dall'assicurazione generale obbligatoria.

Al contrario però di quanto avvenuto in quest'ultima ove nella maggioranza dei

casi a prestazioni minime corrispondono posizioni assicurative irrilevanti sia per durata che per contribuzione, nel fondo dazi invece ci si trova di fronte a posizioni con trenta e più anni di contribuzione e comunque mai, in nessun caso, inferiori ai venti perché è questo il requisito minimo contributivo richiesto unitamente a trenta anni di anzianità assicurativa, per il diritto alla pensionabilità.

Il Fondo di previdenza suddetto è rimasto oramai l'unico, nell'ambito dell'INPS, con minimi di pensione inferiori a quelli vigenti nell'obbligatoria.

Non diversa la situazione nei confronti dei fondi di previdenza dei pubblici dipendenti (CPDEL) ove la minima, dopo che è stato reso pensionabile l'assegno integrativo, supera di gran lunga quella analoga vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

*Articolo 2.* — Stabilisce che le norme e le aliquote per i trattamenti di reversibilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, siano applicate anche al fondo di cui trattasi.

Le aliquote vigenti per le pensioni di famiglia del fondo dazieri sono del 50 per cento per il coniuge superstite e del 10 per cento per ogni figlio a carico del medesimo a fronte, rispettivamente, del 60 per cento e del 20 per cento della obbligatoria.

La norma poi, ancora vigente nel fondo, sul diritto alla quota di pensione per i figli studenti a carico prevede la decadenza del diritto stesso al compimento dei 21 anni di età, contro i 26 anni invece dell'assicurazione generale obbligatoria, cosicché alla morte del titolare di pensione la vedova con a carico uno o più figli studenti che abbiano superato i 21 anni ma non i 26, non ha diritto per essi alla quota di pensione e, conseguentemente, non può ottenere per gli stessi gli assegni familiari che vengono infatti eliminati col cessare della pensione diretta.

Stortura unica, assurda ed incomparabile, ma vera, che va a danneggiare sen-

sibilmente una famiglia proprio nel momento in cui ha invece maggiore bisogno.

Si tratta di situazioni che mettono a disagio gli stessi uffici che devono praticamente applicare norme di questo genere.

La decorrenza delle norme che prevedono sia la maggiore quota di pensione per i figli fino al 21° anno di età o fino al 26° se studenti, sia le relative maggiorazioni di pensione (assegni familiari) è stata fissata all'agosto 1975, dalla istituzione cioè degli assegni familiari dai quali in precedenza i pensionati del fondo erano esclusi.

Se gli effetti economici non esplicassero tale retroattività, i benefici avrebbero una limitatissima applicazione in quanto dal 1975 ad oggi la maggior parte dei superstiti sono venuti a perdere, col superamento del limite di età, le condizioni per il diritto alle prestazioni predette.

*Articolo 3.* — I motivi che hanno portato ad includere una rivalutazione pensionistica nella presente proposta hanno un duplice fondamento: accogliere le legittime istanze della categoria interessata; eliminare dislivelli e sperequazioni esistenti, adeguando nei limiti delle aliquote previste dal regolamento del fondo di previdenza, le prestazioni pensionistiche alle retribuzioni.

Lo studio tecnico-attuariale in base al quale sono state formulate le proposte hanno messo in evidenza: a) che le perequazioni e i dislivelli esistenti sono da attribuirsi, in massima parte, o a precedenti e inadeguati provvedimenti di rivalutazione (è il caso delle pensioni decorrenti fino a tutto il 1962) o a provvedimenti adottati senza tenere nel debito conto la situazione del settore; b) che si sono create distorsioni conseguenti alla perequazione automatica applicata negli ultimi anni.

Il problema posto in evidenza al punto a) è riferito a pensioni fortemente al di sotto del livello pensionistico medio degli anni successivi al 1962, e, come accennato, sono la conseguenza di precedenti provvedimenti legislativi del tutto inadeguati. Sostanzialmente si tratta di avvicinare

queste pensioni alla misura di quelle decorrenti da epoche successive.

A tale scopo sono stati effettuati i necessari calcoli per determinare i rispettivi coefficienti di rivalutazione i cui valori sono indicati nell'allegata tabella A) nella quale sono pure indicati i valori corrispondenti all'effettivo dislivello dei vari importi pensionistici nonché i coefficienti reali e quelli che si propone di applicare per un necessario adeguamento delle più basse pensioni.

Il procedimento adottato è il seguente. Si sono ricostruite prima le retribuzioni medie contrattuali della categoria, anno per anno ad iniziare dal 1950 fino al 1976 compreso.

Parallelamente si sono determinate le corrispondenti pensioni originarie secondo l'anno di decorrenza; le stesse sono poi state ricostruite applicando tutti i miglioramenti intervenuti nel tempo, comprendendo le varie perequazioni automatiche, per calcolare la misura alla data del 1° gennaio 1977.

La tabella A) è dimostrativa delle differenze di importo, alla data del 1° gennaio 1977, delle pensioni liquidate per la prima volta nei rispettivi anni di decorrenza e l'importo della pensione, sempre calcolato sulla retribuzione media contrattuale, liquidate per la prima volta nel gennaio 1977.

*Articolo 4.* — Prende in considerazione quei casi — si tratta di poche unità — di pensionati la cui posizione avrebbe dovuto essere risolta con l'articolo 2 della legge 1° luglio 1975, n. 296, dal quale invece non furono presi in considerazione.

Col predetto articolo si provvede infatti a rivalutare, applicando coefficienti più favorevoli, riferiti cioè all'anno di cessazione dal servizio anziché da quello di decorrenza della pensione, il trattamento degli iscritti che avevano maturato il diritto alla pensione in base all'articolo 24 del regolamento del fondo. Rimasero però esclusi gli assicurati che avevano lasciato il servizio nelle gestioni delle imposte di consumo anteriormente al 1950 — cioè i più anziani — la cui pensione era stata

a suo tempo liquidata in base ad una tabella prevista dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1966, n. 370. Si trattò di una vera e propria omissione alla quale si intende porre rimedio con la norma di questo articolo che non vuole altro che estendere a questi pensionati (poche unità) il trattamento già applicato nei confronti di coloro che hanno maturato il diritto alla pensione in base alla stessa norma del regolamento.

Giova qui ricordare che l'articolo 24 del regolamento del fondo dazieri approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, prevede la possibilità di proseguire volontariamente nella contribuzione a quei lavoratori che cessassero dal servizio in gestioni delle imposte di consumo (con l'abolizione del tributo l'articolo 24 ovviamente non ha trovato più applicazione) prima del raggiungimento dei venti anni di contribuzione continuativa, requisito minimo indispensabile richiesto per avere diritto alla pensione, a condizione però che dopo questi venti anni di contribuzione ne fossero trascorsi altri dieci per conseguire i trenta di anzianità assicurativa e, congiuntamente, almeno 55 anni di età.

L'interesse per questo esiguo numero di iscritti non sembri eccessivo; si tratta di persone che hanno « creduto » alla formula previdenziale, ormai scomparsa o quasi, in base alla quale era l'iscritto che doveva crearsi coi propri contributi la pensione. E queste persone non hanno pagato dei contributi minimi, tutt'altro.

L'articolo 24 del citato regolamento stabilisce infatti che colui che cessa dal servizio e intenda continuare nella contribuzione deve addossarsi, oltre alla aliquota contributiva propria anche quella che durante il servizio era a carico del datore di lavoro, corrispondendo il tutto al fondo sulla base della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio.

Il fatto è che il regolamento — fatto nel 1939 quando si pensava forse che il valore della moneta italiana sarebbe stato immutabile — non prevede l'aggiornamento della base retributiva su cui l'iscritto

continuava volontariamente a versare i contributi e poiché la pensione è stata calcolata sulla base della retribuzione percepita nell'ultimo anno del servizio — che risaliva nel più favorevole dei casi a dieci anni e mezzo prima e in quelli meno favorevoli anche a venti e venticinque anni — l'importo della pensione è stato per questi iscritti la più negativa delle conclusioni previdenziali.

*Articolo 5.* — Nell'assicurazione generale obbligatoria la facoltà di riscattare, ai fini pensionistici, il periodo del corso legale di laurea era stato previsto fino dal 1969 con l'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con onere a totale carico degli interessati.

Con l'articolo 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114, ferme restando le precedenti norme e modalità di riscatto, l'onere di esso è stato ridotto del cinquanta per cento.

Con la norma che si propone si chiede che eguale facoltà sia estesa anche agli assicurati del fondo in questione che ne facciano richiesta.

Dall'indagine esperita risulta che i laureati in servizio sono centoventi, la metà dei quali hanno seguito il corso di laurea dopo la loro iscrizione al fondo per cui il periodo stesso risulta coperto da contribuzione previdenziale. Coloro che potrebbero essere interessati ad effettuare la operazione sarebbero quindi non oltre sessanta.

Tale cifra, posto che tutti chiedano il riscatto — cosa tutt'altro che probabile — è quella massima prevedibile in quanto il numero degli iscritti al fondo si è chiuso il 31 dicembre 1972 data di abolizione delle imposte di consumo e del successivo passaggio del personale addetti alla amministrazione finanziaria dello Stato. Si tratta, come è noto, di una categoria ad esaurimento.

*Articolo 6.* — La richiesta di inserire nella presente proposta la norma contenuta in tale articolo non ha lo scopo di consentire la sistemazione previdenziale dei periodi di servizio militare o ad esso

equiparati prestato dagli assicurati del fondo durante l'ultimo conflitto mondiale.

A ciò hanno provveduto alcune norme legislative delle quali detti assicurati hanno potuto avvalersi attraverso riscatti contributivi effettuati a proprio carico.

La richiesta tende invece al riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo di servizio militare di leva prestato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 e ciò in relazione a quanto già riconosciuto nell'assicurazione generale obbligatoria fino dal 1969 con l'articolo 49 della legge 1969, n. 153.

*Articolo 7.* — Trattasi di una modifica all'articolo 13 del regolamento di previdenza approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che al primo comma dispone testualmente: « Si considera invalido l'iscritto che, per difetto fisico o mentale, non sia più idoneo agli adempimenti degli obblighi professionali e che sia perciò esonerato dal servizio ».

Prima l'esonero dal servizio quindi e in seguito a questo l'accertamento medico sulla inidoneità. Può verificarsi — e si è in effetti verificato talvolta — che il medico in prima istanza e il collegio successivamente non riconoscano l'inidoneità. In tale situazione il lavoratore rimane fuori dal servizio senza diritto alla pensione di invalidità.

Non così nell'obbligatoria e in altri fondi sostitutivi di essa dove l'assicurato chiede in costanza di servizio l'accertamento della sua inidoneità e solo a seguito del riconoscimento di essa il datore di lavoro provvederà a licenziarlo.

La modifica proposta vuole normalizzare sul piano legislativo quanto l'INPS ha in pratica fatto in forza di un atto amministrativo col quale — per evitare i gravi inconvenienti cui si è sopra accennato — ha esteso al fondo la norma che regola la materia nell'assicurazione generale obbligatoria.

*Articolo 8.* — Si tratta anche qui di una norma legislativa che viene solo a sanare una situazione di fatto praticata

con decisioni amministrative assunte di volta in volta dal Comitato amministratore del fondo dazieri.

L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 156 istitutiva del « premio di fedeltà » dispone: « Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego ad iniziativa del datore di lavoro, escluso quello di suo recesso ai sensi dell'articolo 2119, del codice civile, o nei casi di morte dell'iscritto spetta all'iscritto stesso o agli aventi diritto anche se non sia maturato il diritto a pensione, un premio di fedeltà a carico del fondo di cui all'articolo 34 del regolamento, nelle seguenti misure: » seguono i punti *a)* e *b)* che stabiliscono le misure del premio.

Data la formulazione della norma è conseguenziale l'esclusione dal diritto al premio, oltre che per il licenziamento in tronco (articolo 2119 del codice civile) anche nei casi di dimissioni del lavoratore.

Ma possono considerarsi dimissioni dal servizio quelle del lavoratore costretto a

lasciarlo per invalidità riconosciuta dall'INPS ?

Il Comitato amministratore del fondo, sulla base della consolidata e costante giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, ha detto no tutte le volte che situazioni del genere sono state sottoposte alla sua decisione e che caso per caso ha risolto favorevolmente accogliendo i ricorsi ad esso indirizzati.

L'organo di vigilanza del fondo ha negato trattarsi di dimissione volontaria la richiesta di licenziamento dovuto a causa di forza maggiore quale è appunto quella di una infermità riconosciuta dall'INPS e per la quale il lavoratore deve lasciare il servizio senza di che decade dal diritto alla pensione di invalidità.

Si ritiene perciò necessario completare con l'articolo 8 della presente proposta, la norma istitutiva del detto premio di fedeltà dal quale non possono essere esclusi, come in effetti non lo sono stati fino ad oggi, i lavoratori che chiedono di essere licenziati a seguito del riconoscimento del diritto alla pensione per invalidità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Minima e massima).*

L'articolo 1 della legge 1° luglio 1975, n. 296, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1978, l'importo annuo della pensione, determinato in conformità dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1966, n. 370, in nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso né inferiore, sia per le pensioni dirette sia per le indirette e di reversibilità, alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

La pensione determinata con le norme di cui al presente articolo è ripartita in 13 rate mensili da corrispondersi in rate bimestrali anticipate; la tredicesima rata è corrisposta in occasione delle festività natalizie ».

## ART. 2.

*(Indiretta e reversibilità).*

Per quanto concerne il trattamento di pensione indiretta e di reversibilità del Fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo, con decorrenza dal 1° gennaio 1975 si applicano anche ai decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia per l'acquisizione del diritto che per le aliquote, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I termini di prescrizione per i periodi pregressi per il diritto agli assegni familiari della pensione spettante ai figli superstiti di età superiore agli anni 21, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A partire dalla stessa data indicata nel primo comma, gli articoli 16 e 17 del

regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 e successive modificazioni, nonché l'articolo 5 della legge 1° luglio 1975, n. 296, sono abrogati.

ART. 3.

*(Rivalutazione).*

Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1977 sono riliquidate, con effetto 1° gennaio 1978, applicando sull'importo in atto alla data stessa, a seconda dell'anno o del semestre di decorrenza originaria della pensione, i coefficienti di cui alla tabella A) allegata alla presente legge.

La riliquidazione di cui al precedente comma si applica limitatamente all'importo corrispondente alla pensione commisurata al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 26 e 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 4.

*(Rivalutazione pensioni liquidate in base all'articolo 24 del regolamento).*

Le pensioni a suo tempo liquidate o rivalutate a norma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1966, n. 370, relative ad iscritti cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950 e che hanno maturato il diritto alla pensione in base all'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sono riliquidate con effetto dal 1° gennaio 1975, applicando agli importi previsti dal citato articolo 3 della legge 24 maggio 1966, n. 370, il primo coefficiente della tabella di cui all'articolo 4 della stessa legge.

Il nuovo importo delle pensioni deve essere aggiornato in base ai coefficienti di rivalutazione per scatti di scala mobile intervenuti.



## ART. 5.

*(Riscatto corso legale di laurea).*

Ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, il periodo del corso legale di laurea secondo le norme vigenti in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti.

## ART. 6.

*(Periodi di servizio militare utili per la pensione).*

Per il computo dei periodi di servizio militare o ad esso equiparati ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione, si applicano le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

## ART. 7.

*(Invalidità).*

Dopo il terzo comma dell'articolo 13 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è aggiunto il seguente:

« L'iscritto, anche in costanza di rapporto di lavoro, può chiedere che sia accertato il suo stato di invalidità ».

## ART. 8.

*(Diritto al premio di fedeltà in caso di rescissione del rapporto di lavoro per invalidità riconosciuta dall'INPS).*

Il premio di fedeltà istituito con legge 14 febbraio 1963, n. 156 spetta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 2 di detta legge, anche nel caso di richiesta di licenziamento da parte del lavoratore a seguito di invalidità riconosciuta dall'INPS con diritto a pensione.

ANNO										Coefficiente					
—										Reale	Proposto				
										—	—				
1949	e	precedenti							.	.	.	.	.	1,25	1,25
1950	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,20	1,25	
1951	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,25	1,25	
1952	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,23	1,25	
1953	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,23	1,25	
1954	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,27	1,25	
1955	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,23	1,25	
1956	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,23	1,25	
1957	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,17	1,20	
1958	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,19	1,20	
1959	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,19	1,20	
1960	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,25	1,25	
1961	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,25	1,25	
1962	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,25	1,25	
1963	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,15	1,15	
1964	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,16	1,15	
1965	1°	semestre							.	.	.	.	.	1,11	1,10
1965	2°	semestre							.	.	.	.	.	1,09	1,10
1966	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,09	1,10	
1967	1°	semestre							.	.	.	.	.	1,09	1,10
1967	2°	semestre							.	.	.	.	.	1,11	1,10
1968	1°	semestre							.	.	.	.	.	1,13	1,12
1968	2°	semestre							.	.	.	.	.	1,11	1,10
1969	1°	semestre							.	.	.	.	.	1,09	1,10
1969	2°	semestre							.	.	.	.	.	1,08	1,08
1970	1°	semestre							.	.	.	.	.	1,06	1,05
1970	2°	semestre							.	.	.	.	.	1,04	1,05
1971	1°	semestre							.	.	.	.	.	1,04	1,05
1971	2°	semestre							.	.	.	.	.	1,05	1,05
1972	1°	semestre							.	.	.	.	.	1,04	1,05
1972	2°	semestre							.	.	.	.	.	1,04	1,05
1973	1°	semestre							.	.	.	.	.	1,04	1,05
1973	2°	semestre							.	.	.	.	.	1,06	1,05
1974	1°	semestre							.	.	.	.	.	1,04	1,05
1974	2°	semestre							.	.	.	.	.	1,05	1,05
1975	1°	semestre							.	.	.	.	.	1,08	1,08
1975	2°	semestre							.	.	.	.	.	1,04	1,05
1976	1°	semestre							.	.	.	.	.	1,08	1,08
1976	2°	semestre							.	.	.	.	.	1,06	1,05